

Codice A1718A

D.D. 3 dicembre 2025, n. 1114

Approvazione dello schema di convenzione da sottoscrivere tra i Settori A1701B, A1718A e l'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura per la delega dell'attività istruttoria e controllo connesse agli interventi OCM settore vitivinicolo



ATTO DD 1114/A1718A/2025

DEL 03/12/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1718A - Attuazione programmi relativi alle produzioni vitivinicole

OGGETTO: Approvazione dello schema di convenzione da sottoscrivere tra i Settori A1701B, A1718A e l'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura per la delega dell'attività istruttoria e controllo connesse agli interventi OCM settore vitivinicolo

VISTO

l'art. 40 del Trattato di funzionamento dell'Unione Europea (TFEU) al fine di raggiungere obiettivi e finalità della Politica agricola comune ha istituito un'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli;

il Piano Strategico della PAC (PSP) 2023 – 2027 per l'Italia, approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2022) 8645 final del 2 dicembre 2022 ed operativo dal 1° gennaio 2023;

il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione del 21 dicembre 2021 *recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza;*

il Regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021 *che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;*

il Regolamento delegato (UE) N. 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 *che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);*

il Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021

recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n.1305/2013 e (UE) n.1307/2013, in particolare l'art. 119 "Modifica del piano strategico della PAC" disciplina le procedure di modifica dei piani strategici della PAC;

il Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

il Regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n.1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione;

il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione del 11 dicembre 2017 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni e le notifiche obbligatorie, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli pertinenti, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/561 della Commissione;

il Regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione del 11 dicembre 2017 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, lo schedario viticolo, i documenti di accompagnamento e la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni obbligatorie, le notifiche e la pubblicazione delle informazioni notificate, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i pertinenti controlli e le pertinenti sanzioni, e che modifica i regolamenti (CE) n. 555/2008, (CE) n. 606/2009 e (CE) n. 607/2009 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione e il regolamento delegato (UE) 2015/560 della Commissione;

il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione del 15 aprile 2016 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo;

il Regolamento delegato (UE) 2016/1149 della Commissione del 15 aprile 2016 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione;

il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE)

n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

il Decreto Legislativo 23 Novembre 2023, n. 188 – *Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42, in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune*;

il Decreto Legislativo 17 marzo 2023, n. 42 - *Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune*;

la Deliberazione della Giunta regionale 24 luglio 2023, n. 33 – 7282 – *Approvazione dello schema di accordo tra la Regione Piemonte e l'Arpea ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento (UE) 679/2016, relativamente ai trattamenti di dati personali in contitolarità, per il periodo 2023 – 2025*;

la Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2016, n. 15-2888 – *Regolamento (UE) n. 1308/2013 e s.m.i. Approvazione del protocollo d'intesa tra la Regione Piemonte e l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, per le misure di Ristrutturazione e riconversione vigneti, Investimenti, Vendemmia verde*.

PRESO ATTO CHE

lo statuto dell'ARPEA, approvato con deliberazione della Giunta regionale 23 aprile 2007 n. 41-5776, così come modificato con deliberazione 26 ottobre 2015 n. 19-2318 e con deliberazione 28 maggio 2021 n. 31-3313, all'articolo 6 comma 1, prevede che “*l'Agenzia, per l'esercizio delle funzioni di autorizzazione dei pagamenti di cui all'articolo 2, comma 4, lett. a), delega, di norma, la Regione, gli enti locali e altri enti pubblici e privati, secondo competenze individuate dalla normativa, mediante la stipula di apposite convenzioni, nel rispetto della normativa unionale in materia*”;

ARPEA è stata riconosciuta Organismo pagatore regionale per la gestione e il controllo delle spese finanziate dal FEAGA a carico dei fondi relativi all'Organizzazione Comune dei Mercati (nel seguito OCM) con Decreto del Direttore generale per le politiche internazionali e dell'Unione europea del Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste – Prot. n. 539522 del 14/10/2024.

PRESO ATTO della nota del 15 novembre 2024 (ns. prot. n. 27067 del 15/11/2024) con la quale ARPEA ha chiesto di attivare l'iter necessario per addivenire alla stipula di convenzioni di delega dell'attività istruttoria e di controllo relativamente agli interventi settoriali OCM settore vitivinicolo e settore apistico.

DATO ATTO CHE

in data 15 febbraio 2016 è stato sottoscritto un protocollo di intesa tra la Regione Piemonte e l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), organismo pagatore nazionale per la gestione e il controllo delle spese finanziate dal FEAGA a carico dei fondi relativi all'Organizzazione Comune dei Mercati, per la delega di talune fasi del procedimento di pagamento delle domande di cui all'Organizzazione Comune del Mercato per le misure di Ristrutturazione e riconversione vigneti, Investimenti, Vendemmia verde;

TENUTO CONTO CHE con determinazione del Direttore della Direzione Agricoltura e Cibo 991/A1700/2025 del 10/11/2025 *“Autorizzazione e linee di indirizzo ai settori della Direzione Agricoltura e Cibo per la stipula di convenzioni con l’Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) nell’ambito dei pagamenti dei regimi di spesa legati all’Organizzazione Comune dei Mercati (OCM) – settori Vitivinicolo e Apicoltura. Anno 2025* “sono stati autorizzati alla sottoscrizione di apposite convenzioni per la delega di una o più attività funzionali al completamento delle procedure attribuite dai regolamenti e dalle leggi riferite all’Organismo pagatore regionale nell’ambito dei pagamenti dei regimi di spesa legate al Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) – Organizzazione Comune dei Mercati (OCM), Settore vitivinicolo e Settore apicoltura, e venivano contestualmente fornite precise disposizioni operative, obbligatorie ma non esaustive, su i contenuti delle convenzioni stesse.

RICHIAMATO l’Allegato 1 – Sezione D.1 del Regolamento Delegato (UE) 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021 che definisce le condizioni da soddisfare nel caso in cui l’organismo pagatore intenda delegare l’esecuzione di alcuni dei propri compiti ad altro organismo.

CONSIDERATO CHE il Settore A1718A ha maturato una significativa esperienza nello svolgimento delle funzioni delegate connesse ai Protocolli sottoscritti con AGEA nell’ambito del OCM – settore Vitivinicolo e che tale esperienza possa proficuamente essere utilizzata nell’ambito della collaborazione tra Regione Piemonte e ARPEA.

VISTA la DD n. 991 del 10/11/2025 con cui il Direttore della Direzione Agricoltura e Cibo autorizzava, tra gli altri, il Settore A1718A alla sottoscrizione di un’apposita convenzione con ARPEA.

RITENUTO opportuno e necessario procedere alla stipula di un’apposita convenzione, condivisa con gli uffici di ARPEA, per lo svolgimento di attività delegate relativamente agli interventi settoriali OCM settore vitivinicolo il cui schema è allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

DATO ATTO CHE tra la Regione Piemonte – Direzione Agricoltura e Cibo e ARPEA sussiste un accordo di contitolarità ai sensi dell’articolo 26 del Regolamento (UE) 679/2016 di durata triennale a far data dal 28 luglio 2023.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito a quanto sopra richiamato, il presente provvedimento non comporta oneri diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visti gli artt. 4 e 17 del d.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 23 del 28/07/08 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale";
- vista la Legge regionale n. 14 del 14 ottobre 2014 - Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione;
- vista la DGR n. 1-4046 del 17/10/2016 "Approvazione della disciplina del sistema dei

controlli interni". Parziale revoca della DGR n. 8 - 29910 del 13.04.2000";

- vista la DGR n. 1-3361 del 14.06.2021 "Parziale modifica della disciplina del sistema dei controlli interni approvata con D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046";
- vista la DGR n. 4-8114 del 31 gennaio 2024 - Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2024-2026 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2024;
- Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021.;

determina

1. Di approvare lo schema di convenzione di seguito specificato che si allega alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale:
 - *Convenzione tra l'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) - e la Regione Piemonte – Direzione A1700A - Agricoltura e Cibo – Settore A1701B – Produzioni Agrarie e Zootecniche - Settore A1718A – Attuazione programmi relativi alle produzioni vitivinicole - per la delega di talune fasi del procedimento di pagamento delle domande di cui all'OCM Vitivinicolo - Regolamento UE n. 1308/2013, Regolamento (UE) 2021/2115 art. 42 lettera c) - Regimi di aiuto: Ristrutturazione e Riconversione Vigneti - Investimenti - Vendemmia verde e del procedimento Dichiarazioni obbligatorie di vendemmia e di produzione di vino e/o mosto di cui al Regolamento delegato UE 2018/273 e Regolamento di esecuzione UE 2018/274 della Commissione (ALLEGATO 1);*
2. Di procedere alla sottoscrizione della convenzione oggetto della presente determinazione a seguito dell'approvazione dei relativi schemi.
3. Di dare atto che dall'adozione della presente determinazione non derivano oneri maggiori a carico del bilancio regionale.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.R. 22/2010 "Istituzione del Bollettino ufficiale telematico della Regione Piemonte".

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

IL DIRIGENTE (A1718A - Attuazione programmi relativi alle produzioni vitivinicole)

Firmato digitalmente da Riccardo Brocardo

Allegato

Convenzione tra l'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) - e la Regione Piemonte – Direzione A1700A - Agricoltura e Cibo – Settore A1701B – Produzioni Agrarie e Zootecniche - Settore A1718A – Attuazione Programmi Relativi alle Produzioni Vitivinicole - per la delega di talune fasi del procedimento di pagamento delle domande di cui all'OCM Vitivinicolo - Regolamento UE n. 1308/2013, Regolamento (UE) 2021/2115 art. 42 lettera c) - Regimi di aiuto: Ristrutturazione e Riconversione Vigneti - Investimenti - Vendemmia verde e del procedimento Dichiarazioni obbligatorie di vendemmia e di produzione di vino e/o mosto di cui al Regolamento delegato UE 2018/273 e Regolamento di esecuzione UE 2018/274 della Commissione

TRA

l'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (di seguito denominata ARPEA) – C.F. 97694170016, rappresentata dal Direttore pro tempore, domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la sede di ARPEA;

E

la Regione Piemonte – Direzione Agricoltura e Cibo: Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche, identificato con codice regionale A1701B, rappresentato dal Dirigente pro tempore, e Settore Attuazione Programmi Relativi alle Produzioni Vitivinicole, identificato con codice regionale A1718A, rappresentato dal Dirigente pro tempore, ognuno per le parti di propria competenza e responsabilità attinenti alle attività delegate di cui alla presente Convenzione, domiciliati ai fini della presente Convenzione presso la sede del Settore di appartenenza;

Premesso che:

- ARPEA è stata riconosciuta con Decreto del Ministro per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 25.01.2008, n. 1003 quale Organismo Pagatore Regionale per l'erogazione degli aiuti agricoli previsti dalle disposizioni comunitarie a carico dei fondi FEAGA e FEASR: ex D.Lgs. 27 maggio 1999, n. 165, e s.m.i.; è, altresì, stata riconosciuta dall'autorità competente ai sensi dell'art. 8 del regolamento (UE) 2021/2116 quale Organismo pagatore regionale per la gestione e al controllo delle spese finanziate dal FEAGA a carico dei fondi relativi all'Organizzazione Comune dei Mercati (nel seguito OCM) con Decreto del Direttore generale per le politiche internazionali e dell'Unione europea del Ministero

dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste – Prot. n. 539522 del 14/10/2024;

- l'Allegato 1 – Sezione D.1 del Regolamento Delegato (UE) 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021 stabilisce che “Se l'organismo pagatore delega a un altro organismo l'esecuzione di uno qualsiasi dei suoi compiti a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:
 - a. un accordo scritto tra l'organismo pagatore e tale organismo deve specificare, oltre ai compiti delegati, la natura delle informazioni e dei documenti giustificativi da presentare all'organismo pagatore, nonché i termini entro i quali devono essere forniti. L'accordo deve consentire all'organismo pagatore di rispettare i criteri per il riconoscimento;
 - b. l'organismo pagatore resta in ogni caso responsabile dell'efficace gestione dei fondi di cui trattasi; esso rimane l'unico responsabile della legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti, compresa la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, e ad esso compete dichiarare alla Commissione la spesa corrispondente e contabilizzarla;
 - c. le responsabilità e gli obblighi dell'altro organismo, segnatamente per il controllo e la verifica del rispetto della normativa dell'Unione, vanno chiaramente definiti;
 - d. l'organismo pagatore garantisce che l'organismo delegato dispone di sistemi efficaci per espletare in maniera soddisfacente i compiti che gli sono assegnati;
 - e. l'organismo delegato conferma esplicitamente all'organismo pagatore che espleta effettivamente i compiti suddetti e descrive i mezzi utilizzati;
 - f. l'organismo pagatore sottopone periodicamente a verifica i compiti delegati per accertarsi che l'operato dell'organismo sia di livello soddisfacente e conforme alla normativa dell'Unione;
- lo statuto dell'ARPEA, approvato con deliberazione della Giunta regionale 23 aprile 2007 n. 41-5776, così come modificato con deliberazione 26 ottobre 2015 n. 19-2318 e con deliberazione 28 maggio 2021 n. 31-3313, all'articolo 6 comma 1, prevede che *“l'Agenzia, per l'esercizio delle funzioni di autorizzazione dei pagamenti di cui all'articolo 2, comma 4, lett. a), delega, di norma, la Regione, gli enti locali e altri enti pubblici e privati, secondo competenze individuate dalla normativa, mediante la stipula di apposite convenzioni, nel rispetto della normativa unionale in materia”*;

- tra Regione Piemonte – Direzione Agricoltura e Cibo e ARPEA sussiste un accordo di contitolarità ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento (UE) 679/2016 di durata triennale a far data dal 28 luglio 2023.

RICHIAMATI

- l'art. 40 del Trattato di funzionamento dell'Unione Europea (TFEU) al fine di raggiungere obiettivi e finalità della Politica agricola comune ha istituito un'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli;
- il Piano Strategico della PAC (PSP) 2023 – 2027 per l'Italia, approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2022) 8645 final del 2 dicembre 2022 ed operativo dal 1° gennaio 2023;
- il Regolamento (UE) 2021/2115 del 2 dicembre 2021 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n.1305/2013 e (UE) n.1307/2013;
- il Regolamento (UE) 2021/2116 del 2 dicembre 2021 del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
- il Regolamento (UE) 2021/2117 del 2 dicembre 2021 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n.1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione;
- il Regolamento delegato (UE) N. 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);
- il Regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio

con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;

- il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- il Regolamento (UE) N. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE)n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) 2016/679 per la Protezione dei Dati o GDPR (General Data Protection Regulation) recante le “linee guida” da adottare in materia di Protezione delle Persone Fisiche con riguardo al Trattamento dei dati nonché alla libera circolazione di tali dati;
- il Regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione dell'11 dicembre 2017 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, lo schedario viticolo, i documenti di accompagnamento e la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni obbligatorie, le notifiche e la pubblicazione delle informazioni notificate, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i pertinenti controlli e le pertinenti sanzioni, e che modifica i regolamenti (CE) n. 555/2008, (CE) n. 606/2009 e (CE) n. 607/2009 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione e il regolamento delegato (UE) 2015/560 della Commissione;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione dell'11 dicembre 2017 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni e le notifiche obbligatorie, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli pertinenti, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/561 della Commissione;
- il Regolamento delegato (UE) n.2016/1149 della Commissione del 15 aprile 2016, che integra il Regolamento 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per

quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo e che modifica il regolamento (CE) N. 555/2008 della Commissione;

- il Regolamento di esecuzione (UE) n.2016/1150 della Commissione del 15 aprile 2016 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) N. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo;
- il Regolamento delegato (UE) n.2022/2528 della Commissione del 17 ottobre 2022, che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/891 e abroga i regolamenti delegati (UE) n. 611/2014, (UE) 2015/1366 e (UE)2016/1149 applicabili ai regimi di aiuti in taluni settori agricoli;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n.2022/2532 della Commissione del 17 ottobre 2022, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 e abroga il regolamento (UE) n. 738/2010, e i regolamenti di esecuzione (UE) 615/2014, (UE) 2015/1368 e (UE) 2016/1150 applicabili ai regimi di aiuti in taluni settori agricoli;
- il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;
- il Decreto Legislativo 17 marzo 2023, n. 42 - Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune;
- il Decreto Legislativo 23 Novembre 2023, n. 188 - Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42, in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune;
- la Linea direttrice n. 1 Ref. Ares(2023)104350 del 06/01/2023 dei Servizi della Commissione europea (Linea d per il riconoscimento) che fornisce orientamenti, in

particolare, nelle materie riguardanti “Gli anticipi e le cauzioni”, la “Delega di funzioni” e il “Recupero dei crediti” e il “Registro dei debitori”;

- il Decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” con il quale Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
- il D.P.R. 01 dicembre 1999 n.503 “Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173”;
- la Legge 29 dicembre 1990, n. 428, art. 4 comma 3 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee;
- la Legge 241/90 e s.m.i. Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- il Decreto Ministeriale n. 0410748 del 04/08/2023 “Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i controlli relativi agli interventi di sostegno specifici previsti nell'ambito del Piano strategico nazionale della PAC per determinati settori”;
- il Decreto Ministeriale n. 0410739 del 04/08/2023 “Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i controlli relativi agli interventi basati sulla superficie o basati sugli animali del Piano strategico della PAC, soggetti al Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) compresi quelli di condizionalità e di ammissibilità”;
- il D.p.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. (G.U. n. 42 del 20 febbraio 2001) “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”;
- il D.lgs. 18 maggio 2001, n. 228 (G.U. n. 137 del 15 giugno 2001) “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57”;
- il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni” e in particolare l'articolo 4, riguardante la ripartizione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione e concreto svolgimento delle attività amministrative;
- il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (G.U. n. 174 del 29 luglio 2003) “Codice in materia di protezione dei dati personali” che ha modificato la legge 31 dicembre 1996, n.

676, “Delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” (G.U. n. 5 dell'8 gennaio 1997);

- il Decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 94 del 22 aprile 2004, recante disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera d), g), i), e) della Legge 7 marzo 2003 n. 38;
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 aggiornato al Decreto-legge n. 36/2022, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 79/2022 il cosiddetto Codice dell'amministrazione digitale;
- il Legge 13 agosto 2010, n. 136 (G.U. n. 196 del 23 agosto 2010) “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;
- il D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (G.U. n. 226 del 28 settembre 2011) e s.m.i., “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
- il D.lgs. 15 novembre 2012 n. 218 (G. U. n. 290 del 15 novembre 2012): “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
- il D.lgs. 13 ottobre 2014, n. 153 (G. U. n. 250 del 27 ottobre 2014) e s.m.i., recante: “Ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
- la Legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante: “Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino”;
- il Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, recante: “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- il Decreto ministeriale 30 giugno 2020 n. 6899 relativo a “Legge 12 dicembre 2016, n. 238, articolo 7 comma 3, concernente la salvaguardia dei vigneti eroici o storici”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 240 del 28 settembre 2020;

- il Decreto Dipartimentale del Ministro delle Politiche agricole 15 maggio 2017 n. 1967 – Disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e (UE);
- la L.R. 1/2019 - Riordino delle norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale;
- la Deliberazione della Giunta regionale 24 luglio 2023, n. 33 – 7282 – Approvazione dello schema di accordo tra la Regione Piemonte e l'Arpea ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento (UE) 679/2016, relativamente ai trattamenti di dati personali in contitolarità, per il periodo 2023 – 2025;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2016, n. 15-2888 – Regolamento (UE) n. 1308/2013 e s.m.i. Approvazione del protocollo d'intesa tra la Regione Piemonte e l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, per le misure di Ristrutturazione e riconversione vigneti, Investimenti, Vendemmia verde;
- la determinazione del direttore della Direzione regionale Agricoltura e Cibo n. 991/A1700A/2025 del 10/11/2025 che autorizza la stipula di accordi tra le strutture della Regione Piemonte e ARPEA, ai sensi dell'art. 6, comma 4 dello Statuto dell'Agenzia;
- la determinazione di ARPEA n. __ del _____ con la quale si approva lo schema tipo di convenzione per la delega delle attività istruttorie e dei controlli sulle domande di pagamento degli interventi inerenti il settore Vitivinicolo di cui al Reg. (UE) n. 1308/2013 e s. m. e i.;
- la determinazione dirigenziale n. _____ con la quale il Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche – A1701B, ha approvato lo schema di convenzione;
- la determinazione dirigenziale n. _____ con la quale il Settore Attuazione Programmi Relativi alle Produzioni Vitivinicole – A1718A, ha approvato lo schema di convenzione.

Considerato che

- l'ARPEA, ai sensi del D.Lgs. 27 maggio 1999, n. 165, e s.m.i., è Organismo pagatore riconosciuto ed in quanto tale cura l'erogazione degli aiuti previsti dalle disposizioni dell'Unione a carico del "FEASR" e del "FEAGA" e per quanto riguarda specificatamente gli interventi inerenti l'OCM di cui al Reg. (UE) n. 1308/2013 e s. m. e i., ha ottenuto l'estensione del riconoscimento a valer sugli interventi di cui al Reg. (UE) n. 1308/2013 e s. m. e i. con Provvedimento MASAF n. 539522 del 14/10/2024;
- le attività di un Organismo Pagatore, come previsto dal Regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione, possono essere così riassunte:

- il controllo dell'ammissibilità delle domande, nonché la loro conformità alle norme dell'Unione, prima di procedere all'ordine di pagamento;
- l'esatta e integrale contabilizzazione dei pagamenti eseguiti;
- l'effettuazione dei controlli previsti dalla normativa dell'Unione;
- la presentazione dei documenti necessari nei tempi e nella forma previsti dall'Unione;
- l'accessibilità dei documenti e la loro conservazione in modo da garantirne la completezza; la validità e la leggibilità nel tempo, compresi i documenti elettronici ai sensi delle norme dell'Unione;
- l'Organismo Pagatore ha facoltà di delegare parte delle sue attività ad altri organismi previa sottoscrizione di un accordo scritto tra l'organismo pagatore e l'organismo delegato, che specifichi le attività delegate, la natura delle informazioni e dei documenti giustificativi da presentare all'organismo pagatore, nonché i termini entro i quali devono essere forniti e tale accordo deve consentire all'organismo pagatore di rispettare i criteri per il riconoscimento;
- l'organismo pagatore resta in ogni caso responsabile dell'efficace gestione dei Fondi interessati;
- le responsabilità e gli obblighi dell'organismo delegato, segnatamente per il controllo e la verifica del rispetto della normativa dell'Unione, vanno chiaramente definiti;
- l'organismo pagatore garantisce che l'organismo delegato disponga di sistemi efficaci per espletare in maniera soddisfacente i compiti che gli sono assegnati;
- l'organismo delegato conferma esplicitamente all'organismo pagatore che espleta effettivamente i compiti suddetti e descrive i mezzi utilizzati;
- periodicamente l'organismo pagatore sottopone a verifica le funzioni delegate per accertarsi che l'operato dell'organismo delegato sia di livello soddisfacente e conforme alla normativa dell'Unione.

Dato atto che

- il regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 prevede il sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati con il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- per garantire la coerenza della PAC, tutti gli interventi della futura PAC fanno parte di un piano strategico compresi gli interventi in determinati settori di cui al

regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, tra cui quello vitivinicolo.

È previsto, tra l'altro:

- nel settore vitivinicolo è importante l'istituzione di interventi che rafforzino le strutture competitive. Gli stati membri hanno la facoltà di scegliere interventi idonei per sovvenire alle necessità dei rispettivi organismi regionali, tenendo conto, se necessario, della loro peculiarità, ed integrandole nei rispettivi programmi strategici nazionali. L'attuazione di tali programmi spetta agli Stati membri;
- i programmi strategici nazionali sono compatibili con il diritto dell'Unione e sono coerenti con le attività, le politiche e le priorità dell'Unione. Gli interventi settoriali sono presentati alla Commissione, previa consultazione da parte degli Stati membri delle autorità e delle organizzazioni competenti all'opportuno livello territoriale. Tra gli interventi contenuti nei Programmi di cui sopra per il settore vitivinicolo, sono presenti:
 1. Ristrutturazione e riconversione dei vigneti, di cui all'art. 46) del regolamento (UE) n. 1308/2013 e s. m. e i.;
 2. Investimenti, di cui all'art. 50) del regolamento (UE) n. 1308/2013 e s. m. i.;
 3. Vendemmia Verde, di cui all'art. 47) del regolamento (UE) n. 1308/2013 e s.m.e i. (eventuale per la Regione Piemonte).
- il Regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione dell'11 dicembre 2017, prevede l'obbligo di presentare una dichiarazione di produzione alle autorità competenti dello Stato membro per quanto riguarda la produzione nella campagna viticola di riferimento in tale Stato membro;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione del 11 dicembre 2017, norma la presentazione delle dichiarazioni di produzione;
- con il decreto n. 633276 del 02/12/2024 e s.m.i., il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha adottato a partire dalla campagna 2025/2026 le disposizioni nazionali attuative dell'intervento Ristrutturazione e riconversione vigneti stabilendo, in particolare, che ciascuna Regione definisca le proprie disposizioni applicative;
- con il decreto n. 635212 del 02/12/2024 e s.m.i., il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha adottato a partire dalla campagna 2025/2026 le disposizioni nazionali attuative dell'intervento degli Investimenti stabilendo, in particolare, che ciascuna Regione definisca le proprie disposizioni applicative;

- con il decreto del 23 dicembre 2009, n.9258, e s.m.i., il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha adottato le disposizioni nazionali attuative dell'intervento Vendemmia Verde stabilendo, in particolare, che ciascuna Regione definisca le proprie disposizioni applicative;
- con il decreto MASAF 0185108_175141 del 30/03/2023 s.m.i.- Decreto Vendemmia Verde, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha stabilito le modalità e le condizioni per applicare l'intervento denominato vendemmia verde, previsto dal piano strategico nazionale, adottato in attuazione dell'art 58 comma 1 lettera c) del regolamento (UE) n. 2021/2115;
- con il Decreto 7701 del 18 luglio 2019 il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha adottato le disposizioni nazionali di applicazione del Regolamento delegato (UE) n. 2018/273 e del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/274 della Commissione inerenti alle dichiarazioni di vendemmia e di produzione vinicola;
- Agea Coordinamento fornisce circa l'applicazione della normativa unionale, come specificata dalla normativa nazionale, specifiche indicazioni, con circolari annuali, relativamente agli interventi in discorso;
- la Regione Piemonte, con proprie disposizioni applicative, annuali e/o pluriennali, dispone proprie disposizioni attuative (DRA) in applicazione degli interventi nel settore Vitivinicolo in applicazione al Programma Strategico Nazionale;
- gli Organismi Pagatori riconosciuti provvedono in base alle specifiche indicazioni di Agea e Regione Piemonte a redigere apposite istruzioni operative, definendo le modalità operative e applicative per la gestione dei singoli interventi;
- nel Sistema Informativo Agricolo Piemontese SIAP, nodo regionale del Sistema informativo Agricolo Nazionale (SIAN) sono presenti i dati relativi al potenziale viticolo di ciascun viticoltore nonché i dati contenuti nel fascicolo aziendale di ogni produttore.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 PREMESSE E DEFINIZIONI

Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Ai fini della presente Convenzione si intende per:

- **domanda di aiuto/sostegno**, la domanda di sostegno o di partecipazione a un determinato regime di intervento di cui al successivo Articolo 2.

- **domanda di pagamento anticipo**, la domanda che un beneficiario presenta alle autorità nazionali per ottenere il pagamento di un anticipo, calcolato come percentuale sull'importo ammesso a seguito della istruttoria della domanda di aiuto di cui alla precedente lettera a).
- **domanda di pagamento saldo**, la domanda che un beneficiario presenta alle autorità nazionali per ottenere il pagamento dell'aiuto riferito alla domanda di aiuto di cui alla precedente lettera a).
- **DRA**, le Disposizioni Regionali Attuative che la Regione detta nell'ambito del Programma strategico nazionale in relazione al settore vitivinicolo.
- **SIAP**, il Sistema Informativo Agricolo Piemontese.
- **SIAN**, Sistema Informativo Agricolo Nazionale.
- **Controlli di ammissibilità** sono di tipo:
 - a) "Controlli amministrativi" controlli formali e/o automatizzati effettuati su tutte le domande, al fine di verificarne l'ammissibilità all'aiuto e la conformità alle condizioni stabilite per il pagamento degli aiuti: sono quindi volti ad accertare il possesso dei requisiti, il rispetto delle condizioni e degli impegni e degli adempimenti previsti in capo ai beneficiari, la conformità dell'operazione agli obblighi applicabili stabiliti dalla normativa in materia. Essi comportano:
 - controlli documentali;
 - controlli informatici incrociati con i dati del Sistema Integrato di Gestione e Controllo – SIGC;
 - controlli informatici eseguibili mediante la consultazione di altre banche dati informatizzate indicate dalle autorità nazionali competenti;
 - controlli sull'ammissibilità dei costi dell'operazione e sulla congruità dei costi dichiarati;
 - verifica dei costi sostenuti e dei pagamenti effettuati dai beneficiari (qualora previsti) e della conformità dell'operazione completata con quella per la quale era stata presentata e accolta la domanda di aiuto/sostegno.

I funzionari che effettuano i controlli sulle domande di pagamento devono essere soggetti diversi da coloro che svolgono i controlli amministrativi sulle domande di aiuto.

- b) "Controlli in loco" sono i controlli:
 - su un campione, stabilito da ARPEA secondo la normativa in vigore, che si effettuano sull'intervento ristrutturazione e riconversione vigneti, prima dell'esecuzione dell'operazione (controlli in loco ex ante);
 - eseguiti sul 100% delle operazioni di ristrutturazione e riconversione o vendemmia verde e degli interventi relativi ad investimenti: la verifica

dell'avvenuta realizzazione dell'investimento o dell'operazione mediante sopralluogo (collaudo sul 100% delle domande di saldo), controlli eseguiti presso i luoghi di realizzazione degli investimenti per verificare la conformità degli interventi realizzati con le condizioni di concessione del sostegno e le altre condizioni di ammissibilità che è possibile controllare al momento della visita.

I controlli in loco ex ante devono essere svolti da funzionari che non abbiano partecipato ai controlli amministrativi sulle domande di aiuto e pagamento.

- c) "Controlli ex post" è il controllo che si effettua, successivamente al pagamento del saldo, per verificare il rispetto del vincolo del mantenimento dell'investimento realizzato o in generale per la verifica del mantenimento degli impegni assunti dai beneficiari (*intervento Ristrutturazione e Riconversione Vigneti e Investimenti*).
- **Fasi** sono i passaggi del procedimento che si conclude con l'autorizzazione dei pagamenti delle domande relative ai regimi di sostegno; ogni fase è distinta in più attività come definite nell'Allegato 1, 2 e 3 della presente Convenzione.
- **"Procedure in caso di debiti"** le procedure applicabili in conformità di quanto previsto dall'Allegato 1, lettera F) del Reg. (UE) 127/2022, osservando le procedure fornite dalla stessa Agenzia.
- **"Procedure in materia di anticipi e cauzioni"** le procedure applicabili in conformità di quanto previsto dall'Allegato 1, lettera E) del Reg. (UE) n. 127/2022 e in particolare, osservando le procedure fornite dalla stessa Agenzia.

ART. 2 OGGETTO

L'OP ARPEA, esercita le funzioni di autorizzazione, esecuzione e contabilizzazione dei pagamenti per gli aiuti disposti nell'ambito del Programma Strategico Nazionale *del settore vitivinicolo*, riferiti anche ai seguenti regimi:

- regime di aiuto per l'intervento della Ristrutturazione e Riconversione Vigneti (art. 46 regolamento (UE) n. 1308/2013 e s.m. e i.);
- regime di aiuto per l'intervento degli Investimenti (art. 50 regolamento (UE) n. 1308/2013 e s.m. e i.);
- regime di aiuto per l'intervento della Vendemmia Verde (art. 47 regolamento (UE) n. 1308/2013 e s.m. e i.), nel caso venga attivato sul territorio della Regione Piemonte.

L'OP ARPEA esercita le funzioni amministrative inerenti la predisposizione, raccolta, controllo amministrativo, monitoraggio e rendicontazione in relazione alle Dichiarazioni obbligatorie di vendemmia e di produzione di vino e/o mosto (Regolamento delegato (UE) 2018/273 e Regolamento di esecuzione (UE) 2018/274).

Con la presente Convenzione l'OP ARPEA delega alla Regione Piemonte che accetta - l'esecuzione di alcune fasi della propria funzione di autorizzazione dei pagamenti, (fasi di ricezione delle Domande – Controllo amministrativo ed istruttoria delle Domande di Aiuto e delle domande di pagamento anticipo/saldo – alcune fasi dei controlli in loco (controlli a collaudo) e di valutazione delle opere realizzate ed ex-post, nonché alcune fasi inerenti le attività amministrative relative alle Dichiarazioni obbligatorie di vendemmia e di produzione di vino e/o mosto.

Il dettaglio delle attività per settore di intervento delegate da ARPEA a Regione Piemonte è riportato negli allegati 1, 2, 3, 4 alla presente Convenzione.

In particolare si specifica:

- La ricezione delle domande di aiuto e pagamento tramite l'apposito applicativo informatico messo a disposizione da ARPEA sul Sistema Informativo Agricolo Piemontese (SIAP);
- L'istruttoria delle domande di aiuto e pagamento, che comporta l'esecuzione dei controlli amministrativi come descritti nelle premesse della presente Convenzione;
- la gestione delle garanzie presentate per il pagamento di anticipi, comprensiva della loro validazione, in osservanza della procedura in materia di anticipi e cauzioni adottata da ARPEA in conformità con quanto previsto dall' Allegato 2, lettera E) del Reg. (UE) n. 127/2022;
- gli adempimenti finalizzati all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., e, ove necessario, alla verifica della regolarità contributiva ai sensi del DL 152/2021 convertito con Legge n. 233 del 29 dicembre 2021;
- la contestazione degli addebiti, in conformità con quanto previsto dall'Allegato I, Paragrafo 2, lettera F) del Reg. (UE) 127/2022. Tale attività comprende le contestazioni strettamente inerenti e consequenziali all'attività istruttoria e contempla la contestazione della violazione al beneficiario, il contraddittorio, la chiusura della pratica con la quantificazione dell'indebito e relative sanzioni;
- le contestazioni derivanti da soggetti terzi (organi di polizia giudiziaria, della UE, del MASAF ecc.), compresa ARPEA, saranno gestite nel rispetto delle disposizioni impartite da ARPEA, anche tramite il Manuale delle procedure di recupero delle somme indebitamente percepite, approvato con Determina n. 351 del 10/12/2020 ARPEA;

- i controlli/sopralluogo di collaudo e i controlli ex-post da eseguirsi presso i beneficiari, mediante apposite procedure impartite da ARPEA;
- la generazione e trasmissione delle liste di liquidazione (autorizzazione al pagamento) tramite l'applicativo informatico messo a disposizione da ARPEA sul Sistema Informativo Agricolo Piemontese (SIAP);
- l'autorizzazione allo svincolo o incameramento delle cauzioni prestate per il pagamento dell'anticipo del contributo.

ART. 3 ISTRUTTORIA: MODALITÀ E TERMINI

Con l'attività istruttoria saranno svolti sulle domande presentate i controlli amministrativi di cui in premessa della presente convenzione e che saranno dettagliati nei Manuali ARPEA in recepimento dei decreti Ministeriali attuativi, al fine di determinare l'importo da autorizzare per il pagamento.

L'istruttoria delle domande deve essere espletata nel rispetto delle tempistiche previste per ogni fase come dettagliate nei Manuali procedurali.

Le attività di istruttoria attuate presuppongono la registrazione, in apposite checklist e/o verbali dell'attività di controllo svolta, dei risultati della verifica e delle eventuali misure adottate in caso di constatazione di discrepanze.

Salvo le deroghe stabilite da ARPEA nei propri Manuali, il sopralluogo presso il sito dell'investimento deve essere eseguito per tutte le domande di pagamento di saldo.

I tempi del procedimento possono essere sospesi in coerenza con l'art. 2 della L. 241/90 nei casi in cui il sopralluogo non possa essere effettuato entro i termini e nel rispetto delle prescrizioni che saranno fornite nei Manuali di ARPEA, nei casi di preavviso di rigetto di cui all'art. 10 – bis della L. 241/90 e s. m. e i. e nei casi nei quali è necessario richiedere integrazioni di documentazione.

L'istruttoria della domanda di pagamento si conclude con la comunicazione al beneficiario e l'inserimento della domanda di pagamento in una lista di liquidazione da inoltrare ad ARPEA per le successive operazioni di autorizzazione.

Tutti gli adempimenti sopra descritti saranno eseguiti utilizzando le apposite funzionalità disponibili sul sistema informatico SIAP.

ART. 4 CONTROLLO IN LOCO E CONTROLLO EX POST: MODALITÀ E TERMINI

Controllo in loco a collaudo

Tali controlli devono essere eseguiti sul 100% delle domande ammesse a finanziamento per le quali è stata presentata una domanda di pagamento di acconto o saldo e devono

essere eseguiti prima della determinazione del premio spettante e dell'inserimento del beneficiario nella lista di liquidazione da trasmettere ad ARPEA. Per ciascun sopralluogo deve essere redatta una relazione di controllo conformemente a quanto definito nei manuali ARPEA.

Controllo ex post

ARPEA notifica all'Organismo delegato, nei termini previsti dai manuali procedurali di ARPEA di ciascun anno, il campione delle domande ancora soggette ad impegno da sottoporre a controllo ex post; il delegato si impegna a concludere tali controlli e a registrarne gli esiti sul sistema informatico SIAP entro i termini previsti dalla normativa di riferimento. Per ciascun controllo ex post deve essere redatta una relazione di controllo conformemente a quanto definito nei manuali ARPEA.

I controlli in loco a collaudo devono essere svolti da funzionari che non abbiano partecipato ai controlli amministrativi sulle domande di aiuto ed ai controlli ex ante ed i controlli ex post devono essere svolti da funzionari che non abbiano partecipato ai controlli amministrativi sulle domande di pagamento o ai controlli in loco a collaudo.

ART. 4 BIS DICHIARAZIONI OBBLIGATORIE DI VENDEMMIA E DI PRODUZIONE DI VINO E/O MOSTO (REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/273)

Il dettaglio delle attività relative alle dichiarazioni obbligatorie di Vendemmia e di produzione di vino e/o mosto delegate da ARPEA a Regione Piemonte è riportato nell'allegato 4 alla presente Convenzione.

In particolare si specificano le seguenti attività:

- la pubblicazione delle Istruzioni applicative generali per la presentazione e la compilazione delle dichiarazioni;
- la ricezione delle dichiarazioni e loro rettifiche;
- la risoluzione delle anomalie derivanti dall'applicazione dei controlli amministrativi e SIGC.

ART. 5 OBBLIGHI DELLE PARTI

La Regione:

1. si impegna a mettere a disposizione, per esercitare la delega conferita dall'OP ARPEA con la presente Convenzione, le necessarie strutture e qualificate risorse umane;

2. si impegna a costituire o ad aggiornare il fascicolo aziendale, per le aziende che non hanno conferito mandato ad un Centro di assistenza agricola riconosciuto, secondo la disciplina vigente;
3. si impegna, nell'ambito dei controlli di ammissibilità delle domande di cui all'Articolo 1 e prima di procedere all'autorizzazione del pagamento a:
 - ricevere, protocollare, archiviare e conservare le domande di cui all'Articolo 1 compilate sulla base delle procedure definite dall'OP ARPEA e i cui dati sono inseriti nel SIAP;
 - ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445, (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), relativamente alle attività delegate previste nell'Allegato 1 e 2 e 3;
 - ad effettuare i controlli a campione per l'individuazione di possibili casi di elusione ai sensi dell'art. 62 del Reg(UE) 2021/2116 come stabiliti dalle procedure di ARPEA;
 - nell'ambito dei singoli regimi di intervento, come previsto in Allegato 1 e 2 e 3, ad effettuare la verifica degli impegni e dei criteri di ammissibilità, di finanziabilità, ad approvare la graduatoria delle domande ammissibili e finanziabili ed alla autorizzazione alla liquidazione delle domande presentate, di avvio dell'eventuale recupero crediti con immediata comunicazione all'OP ARPEA, secondo quanto previsto dalla normativa dell'Unione, nazionale e dalle DRA, oltre che dalle istruzioni operative disposte dall'OP ARPEA;
 - nell'ambito dei singoli regimi di intervento Allegato 1 e 2 e 3, eseguire tutti i controlli amministrativi, in loco a collaudo ed ex-post, nelle modalità e secondo quanto previsto dalla normativa dell'Unione, nazionale e dalle DRA, nonché sulla base dei criteri definiti dall'OP ARPEA;
 - risolvere le anomalie risultanti dai controlli amministrativi e informatici svolti nell'ambito del SIGC nelle diverse fasi della istruttoria eseguita;
 - acquisire nel SIAP gli esiti delle attività di controllo svolte nelle diverse fasi della istruttoria;
4. si impegna, nell'ambito dei singoli regimi di intervento, a proporre l'autorizzare al pagamento dell'aiuto ed alla proposta di svincolo/incameramento delle connesse cauzioni sulla base delle procedure stabilite dall'ARPEA, trasmettendone i relativi elenchi delle domande autorizzate secondo le istruzioni e specifiche tecniche fornite dallo stesso OP ARPEA;

5. si impegna a presentare documenti, relazioni e dati nei tempi e nella forma previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, e/o secondo le disposizioni dettate dai Servizi della Unione Europea (UE);
6. assicura l'accessibilità dei documenti e la loro conservazione in modo da garantirne l'integrità, la validità e la leggibilità nel tempo, compresi i documenti elettronici ai sensi della normativa comunitaria è garantita dal sistema informativo SIAP;
7. consente ai Servizi della UE, all'AGEA e ARPEA o a suo incaricato per il controllo, l'accesso alla predetta documentazione originale, presso gli Uffici autorizzati e riconosciuti dalla Regione per la conservazione della predetta documentazione;
8. si impegna ad assicurare, nell'esercizio delle attività delegate, il rispetto degli obblighi stabiliti nell'Allegato I, del Reg. (UE) 127/2022 citato in premessa, con particolare, ma non esclusivo, riferimento alla separazione delle funzioni;
9. assicura il rispetto della normativa nazionale, con particolare riferimento alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (G.U. n. 192 del 18 agosto 1990) recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" così come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n.15 (G.U. n. 42 del 21 febbraio 2005) e dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 (G.U. n. 140 del 19 giugno 2009);
10. si impegna, a gestire gli eventuali contenziosi concernenti le domande presentate di cui all'Articolo 1 per la parte procedurale di propria competenza in base alle attività delegate, ed a comunicare tempestivamente all'OP ARPEA l'apertura delle procedure dei contenziosi e gli stati di aggiornamento afferenti i contenziosi medesimi.

Le attività relative alle funzioni descritte, indicate nella tabella Allegato 1, 2, 3 e 4 alla presente Convenzione, sono svolte, in conformità con i termini previsti dalla normativa dell'Unione e nazionale, nonché con le disposizioni dell'OP ARPEA, secondo modalità organizzative proprie della Regione, che ne assume la relativa responsabilità.

La Regione è responsabile nei confronti dell'OP ARPEA dell'efficiente e corretta gestione ed esecuzione delle funzioni delegate.

L'ARPEA:

con riferimento alle domande di cui all'Articolo 1 e prima di procedere all'esecuzione del pagamento:

1. si impegna a definire, in accordo con la Regione le modalità di esecuzione dei controlli amministrativi, informatici ed in loco, in applicazione del SIGC e gli altri controlli previsti dalla normativa dell'Unione, sulla totalità delle domande presentate

- di cui all'Articolo 1, fornendo le istruzioni e specifiche tecniche mediante appositi manuali e istruzioni operative;
2. si impegna ad eseguire i controlli amministrativi e informatici, in applicazione del SIGC e gli altri controlli informatici previsti dalla normativa dell'Unione sulla base delle funzionalità disponibili sul SIAP, sulla totalità delle domande presentate, secondo le specifiche definite di comune accordo tra l'OP ARPEA e la Regione, tenuto conto dei criteri previsti dalle DRA di attuazione dei singoli regimi;
 3. si impegna a garantire la tempestività e completezza della trasmissione di tutte le informazioni necessarie alla risoluzione da parte della Regione delle anomalie evidenziate dai controlli;
 4. **si impegna a mettere a disposizione della Regione i servizi informatici sul portale SIAP** per la gestione dei regimi di cui all'Articolo 2 e, in particolare, le specifiche funzionalità per l'elaborazione di *report* che consentano la verifica dello stato di avanzamento dell'iter istruttorio di ciascuna domanda di cui all'Articolo 1 e 2, compreso lo stato del pagamento di ciascun beneficiario, nonché le specifiche funzionalità inerente l'attività di monitoraggio da svolgere ai sensi dei Reg. (UE) 2021/2115 e 2021/2116;
 5. si impegna, nell'ambito dei singoli regimi di intervento come indicato in Allegato 1 e 2 e 3, a definire i criteri per l'estrazione del campione dei controlli ex-ante ed ex-post sulla base dell'analisi di rischio e nel rispetto delle percentuali minime di estrazione;
 6. si impegna, ad avvenuta comunicazione da parte della Regione della attivazione del recupero di somme illegittimamente erogate, ad effettuare la registrazione del debito e dell'attivazione delle procedure di recupero dell'indebito (apertura scheda di credito e compensazione su pagamenti futuri);
 7. si impegna ad eseguire e contabilizzare i pagamenti ed i recuperi i cui dati saranno opportunamente messi a disposizione della Regione;
 8. si impegna ad effettuare lo svincolo/incameramento delle connesse cauzioni;
 9. si impegna a gestire gli eventuali contenziosi sorti a seguito delle verifiche dei controlli di secondo livello;
 10. si impegna a rendicontare i pagamenti secondo le regole unionali e a farsi carico degli oneri di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni di cui al Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i..

ART. 6 DURATA, RECESSO, RISOLUZIONE, MODIFICHE

- La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e avrà durata a tutto il 15 ottobre 2030.
- Le Parti, con un preavviso di novanta giorni, si riservano la facoltà di risolvere la presente Convenzione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 C.C., in caso di inadempimento degli obblighi assunti, ovvero nel caso di sopravvenuti motivi impeditivi ai sensi dell'art. 1464 C.C..
- Le Parti, di comune accordo, potranno modificare i termini di vigenza della presente convenzione.
- In caso di prolungamento della Programmazione il periodo di validità della presente Convenzione verrà esteso di conseguenza con manifestazione di volontà reciproca mediante nota formale tra le Parti.
- Le Parti concordano che il recepimento di eventuali modifiche alla presente Convenzione, in caso di emanazione di nuove disposizioni unionali, nazionali, regionali, o dell'Organismo di coordinamento o di ARPEA regolanti la materia, o afferenti modifiche della struttura o degli assetti organizzativi delle parti contraenti, avverrà mediante appositi atti, anche aggiuntivi alla presente Convenzione, preventivamente condivisi ed approvati con le modalità di rito.

ART. 7 DICHIARAZIONE DEL DELEGATO

Il delegato, con la sottoscrizione della presente Convenzione, dichiara di accettare espressamente la delega delle attività da parte di ARPEA (così come schematicamente specificato negli allegati 1 e 2 e 3 e 4) e di essere a conoscenza che gli adempimenti previsti dalla delega devono essere eseguiti sulla base delle istruzioni contenute nei manuali e nelle istruzioni operative di riferimento di ARPEA.

ART.8 INTERSCAMBIO DEI DATI

Ogni fase del procedimento amministrativo è integrata nell'apposito applicativo del Sistema Informativo Agricolo Piemontese (SIAP) messo a disposizione da ARPEA. La documentazione amministrativa sotto formato elettronico è archiviata su repository dedicati dell'applicativo.

Tutti gli adempimenti saranno eseguiti utilizzando le apposite funzionalità disponibili sul sistema informatico e le informazioni e la documentazione in formato elettronico saranno sempre disponibili ai soggetti interessati secondo la loro mansione e profilazione.

ART. 9 VERIFICA SULL'ATTIVITA' DELEGATA

Per quanto attiene alle attività oggetto di delega ai sensi della presente Convenzione, la Regione, anche ai fini della redazione della dichiarazione di affidabilità di cui al Regolamento (UE) n. 2022/127 da parte del Direttore dell'OP ARPEA, si impegna ad adottare ogni utile strumento per consentire l'effettuazione, da parte dell'ARPEA, dei controlli di secondo livello previsti dalla normativa dell'Unione e ad adottare gli eventuali interventi correttivi necessari; si impegna altresì a consentire i controlli sia nell'ambito dell'attività di *audit* prevista all'interno del piano annuale di controlli predisposto dal Servizio di Controllo Interno dell'OP ARPEA sia, ai sensi del Regolamento delegato (UE) 2022/127, Allegato I, punto 4, lettera A, per l'attività di monitoraggio continuo.

ART. 10 MANUALI DELLE PROCEDURE

I manuali delle procedure e dei controlli redatti dall'OP ARPEA sono concordati con la Regione.

Le Parti elaboreranno congiuntamente ulteriori documenti tecnici utili allo sviluppo degli accordi di cui alla presente Convenzione e degli esiti dei controlli eseguiti, dei pagamenti effettuati e l'aggiornamento dello stato di utilizzazione delle risorse assegnate alla Regione. Tali documenti saranno validati e resi operativi tramite specifiche lettere di accettazione sottoscritte dall'OP ARPEA e dalla Regione.

Il delegato conferma che:

- per le attività oggetto della presente Convenzione, applicherà i manuali di ARPEA, ed eventuali ulteriori procedure stabilite da ARPEA medesima, nonché le pertinenti disposizioni di aggiornamento alla normativa unionale, nazionale, regionale;
- per l'esecuzione degli adempimenti connessi al recupero dei crediti applicherà le disposizioni, i manuali e le ulteriori specifiche procedure impartite da ARPEA, nonché le eventuali disposizioni di aggiornamento alla pertinente normativa unionale, nazionale, regionale.

La manualistica e le procedure saranno definite da ARPEA previa condivisione con il delegato.

ART. 11 ATTIVITA' DI VERIFICA E DI MESSA A DISPOSIZIONE DEGLI ATTI

Allo scopo di corrispondere ad eventuali richieste formulate da parte delle istituzioni dell'Unione o nazionali, anche in occasione di verifiche e ispezioni, la Regione e l'OP ARPEA si impegnano a rendere disponibili, anche per via telematica, tutte le informazioni inerenti lo stato delle procedure, nonché le eventuali motivazioni del totale o parziale pagamento degli aiuti.

ART. 12 CONTROLLI DI SECONDO LIVELLO

In conformità a quanto previsto Allegato 1 – Sezione D.1 del Regolamento Delegato (UE) 2022/127, ARPEA sottopone periodicamente a verifica i compiti delegati per accertarsi che l'operato del delegato sia di livello soddisfacente e conforme alla normativa dell'Unione.

A tal fine, ed al fine della completa e corretta redazione della dichiarazione di gestione da parte del Direttore dell'ARPEA ai sensi dell'art. 9, par. 3, lett. d) del Reg. (UE) n. 2116/2021, il delegato si impegna a collaborare in tutte le attività di controllo e verifica svolte a suo carico da ARPEA, incluse le attività di audit.

Il delegato si impegna inoltre a ottemperare alle richieste di collaborazione da parte delle istituzioni unionali e nazionali e dell'Organismo di certificazione (ex art. 12 del Reg. UE 116/2021), anche in occasione di verifiche e ispezioni, rendendo disponibili, senza ritardo, tutte le informazioni e la documentazione in suo possesso. Il delegato assicura un adeguato supporto tecnico nello svolgimento degli audit e/o per la riverifica delle attività delegate.

Nel rispetto di quanto previsto nell'allegato 1, paragrafo D.1), comma v) del Reg. (UE) 127/2022, il delegato redige annualmente una relazione sull'attività svolta in esecuzione della presente Convenzione, utilizzando le apposite funzionalità rese disponibili su SIAP da ARPEA.

ART. 13 CONFLITTO D'INTERESSI

Il delegato garantisce di adottare le misure atte a informare il proprio personale dell'obbligo di segnalare tempestivamente situazioni che possono comportare il rischio di un conflitto di interesse, anche potenziale, nello svolgimento delle attività oggetto di delega e si impegna a tenere a disposizione di ARPEA le segnalazioni di potenziale conflitto di interesse.

Il delegato si impegna, inoltre, in forza del Regolamento UE 2022/127 del 7/12/2022, in particolare l'All. 1, lett. B), V comma, e Lett. D), I e II comma, a far sottoscrivere al personale di cui sopra apposita dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 46, del DPR 445/2000, attestante le potenziali situazioni di conflitto di interesse e l'impegno all'astensione dall'operare in situazioni di conflitto di interesse; la stessa dovrà essere conservata agli atti al fine di poterla eventualmente esibire agli organi competenti a seguito di procedure di controllo; l'elenco del personale delegato che ha reso le suddette dichiarazioni dovrà essere fatto pervenire anche ad ARPEA.

Il personale deve considerarsi a rischio di conflitto d'interessi allorquando la domanda da trattare e/o i controlli da effettuare comportino anche solo una delle situazioni elencate di seguito in via esemplificativa e non esaustiva:

- a. titolarità/rappresentanza legale del richiedente;
- b. compartecipazione finanziaria e/o patrimoniale al richiedente;
- c. consanguineità e affinità, entro il secondo grado, con il richiedente;
- d. prestatore di attività professionale a favore del richiedente;
- e. rapporto di coniugio col richiedente.

Sono fatte salve eventuali disposizioni più restrittive previste dalle disposizioni in uso presso il delegato.

ART. 14 MONITORAGGIO DELLE PERFORMANCE

Al fine della partecipazione al Sistema nazionale di Monitoraggio della PAC, di cui al capitolo 7.2 del PSP, in conformità con quanto previsto all'art. 134 del Reg. (UE) 2021/2115, ed in particolare in tema di Monitoraggio delle performance, le Parti, per quanto di rispettiva competenza, si impegnano a condividere le informazioni necessarie. e, più in generale, a cooperare per raggiungere l'obiettivo.

ART. 15 ONERI AGGIUNTIVI

Il presente atto non comporta oneri aggiuntiva carico delle Parti.

ART. 16 RESPONSABILITÀ

Il delegato è pienamente responsabile nei confronti di ARPEA del corretto e legittimo svolgimento delle attività oggetto di delega. Nello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione le Parti garantiscono che esse operano conformemente alla normativa unionale, nazionale e regionale, nonché alle disposizioni specifiche impartite dalle suddette Autorità europea, nazionale e regionale, finalizzate alla salvaguardia degli interessi finanziari dell'Unione Europea, dell'erario nazionale e della Regione.

Nel caso di riduzione dei rimborsi da parte della Commissione europea causati da rettifiche finanziarie sulle somme erogate ai beneficiari, ARPEA potrà rivalersi sul delegato qualora si accerti che egli, nell'esecuzione della presente Convenzione, ha agito senza rispettare le disposizioni di legge e regolamentari pertinenti, ovvero ha agito in modo difforme da quanto stabilito da ARPEA nei suoi manuali e nelle sue altre disposizioni, debitamente comunicategli.

ART. 17 ATTIVITÀ AGGIUNTIVE

Eventuali ulteriori attività, non espressamente previste nella presente Convenzione, saranno oggetto di specifici Accordi, di volta in volta concordati e formalizzati, assunti quali addendi della presente.

ART. 18 TAVOLO DI COORDINAMENTO

Le Parti danno atto che sarà convocato, ove ritenuto necessario, un tavolo di coordinamento, costituito da componenti rappresentanti di ARPEA e della Direzione Agricoltura e Cibo.

Le tematiche affrontate dal Tavolo potranno essere:

- il monitoraggio continuo dell'attività delegate;
- la risoluzione di eventuali divergenze sulle modalità di esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione e armonizzazione delle procedure;
- la ripartizione e riallocazione delle domande e/o delle altre attività in convenzione, in relazione ai carichi di lavoro richiesti per l'espletamento delle attività delegate;
- eventuali ulteriori tematiche attinenti alla presente convenzione che dovessero emergere durante la vigenza della presente Convenzione.

ART. 19 SISTEMI DI GESTIONE E DI COMUNICAZIONE

Le Parti convengono che per le necessarie comunicazioni inerenti le domande, si avvalgono, salvo cause di forza maggiore, del Sistema informativo agricolo piemontese (SIAP).

I mezzi di comunicazione utilizzati, in relazione al contenuto della comunicazione, sono:

- la posta elettronica certificata (PEC);
- la posta elettronica ordinaria aziendale;
- la pubblicazione sul SIAP.

ART. 20 ATTUAZIONE DEL DLGS. N. 81 DEL 9 APRILE 2008

Il personale coinvolto nelle attività delegate è tenuto al rispetto degli obblighi derivanti dall'applicazione delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008.

ART. 21 DISPOSIZIONI CIRCA L'ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO(UE) 679/2016

I dati personali contenuti nel SIAP, tutelati con le modalità e le garanzie previste nel Reg. (U.E) 2016/679, vengono trattati dalla Regione Piemonte e da ARPEA in modo manuale, informatizzato o digitale per le finalità previste dalla normativa europea, nazionale e regionale in materia di agricoltura e sviluppo rurale.

Arpea e Regione per la natura servizi, delle funzionalità e delle banche dati che costituiscono il SIAP, esercitano in modo congiunto la titolarità sui trattamenti oggetto della presente convenzione.

Quali contitolari, ARPEA e la Regione Piemonte sono tenute:

- ad operare esclusivamente in base alle finalità previste dalla normativa europea, nazionale e regionale in materia di agricoltura e sviluppo rurale;
- ad aggiornare e a mantenere il Registro delle attività di trattamento istituito in base all'art.30 di cui al GDPR n. 2016/679 sotto le proprie rispettive responsabilità;
- a comunicare ai soggetti interessati che, per l'esercizio dei diritti previsti dagli articoli compresi da 15 a 22 del Reg.(UE) 679/2016, potranno rivolgersi alla Regione Piemonte o all'ARPEA rispettivamente ai seguenti indirizzi di posta elettronica: [dpo@regione.piemonte.it] [dpo@cert.arpea.piemonte.it];
- a comunicare agli interessati le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del Reg. (UE) 2016/679;
- ad operare, per ciò che non è espressamente indicato nei precedenti punti, secondo quanto previsto dal Reg.(UE) 2016/679 e dalla normativa in materia.

ART. 22 CLAUSOLE FINALI

La presente Convenzione redatta in carta libera gode delle agevolazioni in materia di imposta di bollo e di registro ai sensi della normativa vigente. Le premesse e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 23 ALLEGATI

Costituiscono parte integrante e sostanziale, ma non esclusiva, alla presente Convenzione gli allegati di seguito elencati:

Allegato 1 – INTERVENTO INVESTIMENTI (Reg. UE 1308/2013 ART 50) – ATTIVITA' RUOLI E COMPETENZE

Allegato 2 – INTERVENTO RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE DEI VIGNETI (REG. UE 1308/2013 ART 46) – ATTIVITA' RUOLI E COMPETENZE

Allegato 3 - INTERVENTO VENDEMMIA VERDE (REG. UE 1308/2013 ART 47) – ATTIVITA' RUOLI E COMPETENZE

Allegato 4 – DICHIARAZIONI DI VENDEMMIA E PRODUZIONE

Torino, li _____

Per l'Organismo Pagatore ARPEA

Per la Regione Piemonte